

Pubblicato il 20/12/2024

N. 05888 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 12113/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12113 del 2024, proposto da Luigi Gison, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, 88;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Università degli Studi di Napoli "Federico II", in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico – Cineca e Marta Feminiano, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Serena De Rosis, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei,

A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2024/2025, presso l'Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso;

B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 10 settembre 2024, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472 ed allegati, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca parte ricorrente in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

C) del materiale di prova dei candidati (elaborato, punteggio e modulo anagrafica), pubblicato sul portale University e/o Cineca e del punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, pubblicato secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472;

D) dei decreti-bandi, emanati dai Rettori delle Università indicate in epigrafe, con i quali sono stati attivati i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l'anno accademico 2024/2025, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti;

E) del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2024 n. 472, "Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l'a.a. 2024/2025", nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

F) del Decreto Ministeriale 24 maggio 2024 n. 756, "Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese", nonché del Decreto Ministeriale 24 maggio 2024 n. 757, "Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea

magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

G) del Decreto Ministeriale 29 luglio 2024 n. 1101, “Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

H) del Decreto Ministeriale 27 maggio 2024 n. 760, “Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana”; nonché del Decreto Ministeriale 8 luglio 2024 n. 984, “Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all’art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto - di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell’ambito di quelli residui all’esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024”, nonché del Decreto Ministeriale 25 luglio 2024 n. 1098, “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024”, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

I) degli atti e/o provvedimenti, ancorché sconosciuti, con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025, inseriti nella banca dati di cui all’art. 3 del D.M. 23 febbraio 2024 n. 472, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

J) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e validazione della prova di accesso ai corsi di laurea predetti da parte del M.U.R. e/o di altro

soggetto da esso incaricato; nonché di quelli relativi alla predisposizione e validazione dei quesiti inseriti nella banca dati di cui all'art. 3 del D.M. 23 febbraio 2024 n. 472; nonché di tutti gli atti ed i verbali della Commissione, incaricata della validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova e dei quesiti inseriti nella predetta banca dati; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

K) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali il M.U.R. e/o altro soggetto da esso incaricato e/o apposita Commissione ha validato i quesiti di prova e della banca dati; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; il tutto limitatamente alla lesione, a tale riguardo, occorsa a parte ricorrente;

L) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento del test;

M) delle modalità di espletamento della selezione presso i diversi Atenei, con particolare riguardo al sistema di abbinamento dell'elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura di apposizione di etichette adesive recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, nonché delle operazioni di consegna dei moduli risposte ed anagrafiche di ciascun candidato;

N) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2024/2025 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 130/CSR dell'11 luglio 2024; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;

O) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera

concernente tale rilevazione;

P) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2024/2025, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, in misura inferiore al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra;

Q) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale;

R) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999;

S) del diniego e/o mancata concessione al ricorrente – in quanto affetto da disturbo specifico di apprendimento (DSA) di cui alla Legge n. 170/2010 – delle condizioni e degli strumenti appropriati a tale suo particolare stato, previsti dalla normativa vigente;

T) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, presupposti e/o riconducibili a tale mancata concessione di misure compensative e/o ausili;

U) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente al predetto corso di studi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II";

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Luca

Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto di dover acquisire in via istruttoria una relazione documentata da parte dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", avendo il ricorrente partecipato al *test* di ammissione al corso di laurea per cui è causa presso la sede di tale Ateneo, che fornisca adeguati chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti, in quanto rilevanti ai fini dell'esame del decimo motivo del ricorso proposto dalla parte ricorrente:

- se la parte ricorrente abbia effettivamente e formalmente richiesto, secondo le prescrizioni della *lex specialis concursus*, gli ausili previsti per i candidati affetti dal c.d. disturbo specifico dell'apprendimento (ossia quelli indicati dall'articolo 9 del d.m. 23 febbraio 2024, n. 472), all'uopo producendo la richiesta inviata dalla parte ricorrente;
- nel caso in cui la parte ricorrente abbia espressamente e formalmente richiesto le suddette misure compensative, specificare in dettaglio quali ausili siano stati effettivamente concessi alla parte ricorrente in sede di svolgimento del *test* di ammissione per cui è causa, all'uopo allegando adeguata documentazione a comprova, comprese le eventuali comunicazioni e/o risposte fornite alla parte ricorrente;

Ritenuto, pertanto, di ordinare all'Università degli Studi di Napoli "Federico II" di depositare la predetta relazione entro il termine di trenta (30) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza, se anteriore;

Considerato di dover rinviare, nell'attesa di tale acquisizione, ogni decisione alla camera di consiglio del 5 febbraio 2025;

Ritenuto opportuno disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito *web* del Ministero dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere sommamente difficile (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto

2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul predetto sito *web*, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito nominativa relativa ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2024/2025;
- 5 - l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

L'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "*Atti di notifica*";

3) dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo documentato eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone gli incumbenti istruttori e l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 5 febbraio 2025, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Luca Biffaro, Referendario, Estensore

Benedetta Bazuro, Referendario

L'ESTENSORE

Luca Biffaro

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.